FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, PROROGA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO, INTERVENTI PER SETTORI IN CRISI E NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'INPS

Art. 10

Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore come norme regolamentari. Le modifiche alla predetta disciplina regolamentare sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento. Sono attribuiti al comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture amministrative e del personale gia' attribuiti al consiglio di amministrazione. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Non e' consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo. Restano attribuiti al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i compiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 6), 11), 13), 16), 17) e 25) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per le esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione del sistema informatico basato sull'elaborazione automatica dei dati, puo' assumere, con contratto di impiego privato a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e con trattamento economico stabilito dal comitato esecutivo, personale altamente specializzato necessario per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e gestione di sistemi informativi complessi e per le funzioni di contabilita', nel numero massimo complessivo di venticinque unita'. Il termine del contratto puo' essere eccezionalmente prorogato non piu' di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili.

Versione in vigore dal 1 novembre 1987, non più in vigore dal 31 dicembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS
Estremi	Decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-proroga-degli-sgravi-contributivi-442-1987/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it